18257/15



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

ANTONIO AGRÒ

GIORGIO FIDELBO

PIERLUIGI DI STEFANO

GAETANO DE AMICIS

BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA

ha pronunciato la seguente

- Presidente -

- Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

Udlenza camerale del 12/2/2015

SENTENZA

N.277

REGISTRO GENERALE

N. 52696/2014

SENTENZA

Rei.

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

Nei confronti di:

avverso la sentenza 20744/2013 del 5/7/2013 del GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI BARI visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO



Udito Il Procuratore Generale in persona dei Dott. PAOLO CANEV concluso chiedendo il rinvio dei procedimento per integrazione dei c e, nel merito, il rigetto dei ricorso.

Uditi:

l'avv.

De

che ha chiesto dichiararsi l'imminmissibilità

del ricorso

l'avv

per

che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del

ricorso

l'avv.

per

sri che ha chiesto

dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e quale sostituto processuale per

l'avv.

per

che ha chiesto dichiararsi

l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1 Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, nel decidere sulle richieste di rinvio a giudizio di numerosi imputati di reati commessi nell'ambito della gestione della sanità pubblica della Regione Puglia, con sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. del 5/7 – 24/12/2013 disponeva il proscioglimento per vari del reati in contestazione nei confronti di

e per parte della contestazione di illeciti amministrativi da reato nei confronti della società

2 Avverso parte del capi di tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari (l'incertezza sul soggetti nel cui confronti intendeva proporre il ricorso si valuterà oltre). Si espongono quindi le sole parti della sentenza rilevanti al fini della impugnazione del pubblico ministero.

Essendovi fatti e questioni giuridiche autonome si espongono separatamente le varie vicende indicando per ciascuna le ragioni della decisione ed i motivi di impugnazione.

3 La prima vicenda riguarda l'accreditamento presso il servizio pubblico della struttura sanitaria appartenente alla società sri per la attività di accertamenti diagnostici per immagini con apparecchiature TAC e risonanza magnetica. Per tale vicenda gli inquirenti hanno contestato (capo a) il reato continuato di abuso di ufficio e falso ideologico, anche in atti fidefacienti, e (capo b) il reato continuato di truffa aggravata ai danni della Regione.

In pratica si contesta che sono state tenute condotte finalizzate ad un accreditamento della resso il servizio sanitario che, altrimenti, non sarebbe stato disposto.

La vicenda del capo a), falso e abuso, quindi, va separata in due in un primo momento, si colloca, secondo gli inquirenti, l' atti dell'assessore regionale istigato da

gestori della predetta società

Il si sostiene, aveva indotto la Giunta Regionale a modificare il regolamento 15/2005 che, in esecuzione della L.R. della Puglia 8/2004, articolo 3 comma 1º lettera A, determinava il fabbisogno di macchine TAC e risonanza magnetica e, quindi, condizionava il numero massimo di soggetti accreditati presso il servizio sanitario per la effettuazione delle prestazioni.

Secondo l'accusa, la modifica della disposizione sul fabbisogno di apparecchi TAC, portato da 1 ogni 80.000 abitanti ad 1 ogni 60.000 e dei fabbisogno di apparecchi per risonanza magnetica, portato da 1 ogni 150.000 abitanti ad 1 ogni 120.000, non aveva alcuna giustificazione diversa dai creare le condizioni di favore per accreditare la

Più in dettaglio, il capo di imputazione paria di inesistenza dei presupposti rilevando che non risulterebbero atti istruttori, salvo delle bozze di modifica, e la modifica sarebbe stata comunque preclusa dall'articolo 17 della predetta legge regionale non essendovi stata la previa "ed obbligatoria" istituzione di un registro delle strutture autorizzate per la diagnostica per immagini. Inoitre, sempre secondo il particolarmente ampio capo di imputazione, la decisione era stata adottata senza attendere gli esiti dello studio commissionato dallo specifico "gruppo di lavoro per la riduzione dei tempi di attesa" che, poi, con riferimento al territorio dell'azienda sanitaria BA5, avrebbe affermato la assenza di ragioni di criticità per la fornitura di prestazioni di risonanza magnetica e che le attese per TAC erano state ridotte da 45 a 37 giorni.

Questa prima parte della condotta valeva a costituire i presupposti normativi per poter ampliare l'ambito del soggetti accreditati per le predette prestazioni. Gli atti finali che caratterizzavano tale fase erano le deliberazioni dei 6 dicembre 2005 e del 28 febbraio 2006, la prima determinava il fabbisogno e la seconda modificava il regolamento regionale.

Su queste basi normative si inseriva poi la ulteriore attività, ritenuta integrare ulteriori fatti di abuso di ufficio e falso, con la quale la dirigente del settore programmazione gestione sanitaria, sui presupposto della estruttoria espletata dal funzionario adottava la determina dirigenziale 234 del 11 settembre 2006 che accreditava in concreto la struttura di proprietà della grazie al mutato quadro normativo.

I profili di falso sono indicati nel capo di imputazione nel senso che il funzionario predetto, attestava falsamente in calce alla determina il "rispetto della vigente normativa regionale nazionale e comunitaria" da parte del

procedimento e la conformità dello schema di provvedimento ai istruttorie.

Il capo di imputazione, per presumibili esigenze di sintesi, non c precisazioni per individuare tale profili di falso.

Le date di commissione dei fatti di cui al capo a) vanno dai 6 dicembre 2005 all'11 settembre 2006, in relazione alle date suddette degli atti.

3.1 Il capo b) individuato in questa stessa vicenda è una contestazione di truffa aggravata. Secondo l'accusa il con la già descritta condotta di artifizi e raggiri, creava la falsa esigenza di soddisfare un maggior numero di prestazioni sul territorio, e, per tale ragione faceva concludere alla Regione contratti con la per la fornitura di tale prestazione.

L'intera entità delle somme corrisposte per le prestazioni di diagnostica per indagini veniva individuata quale profitto del reato per la società privata e quale danno per l'ente pubblico.

Tail fatti erano ritenuti commessi sino al 2012.

3.2 Passando alle ragioni dei proscioglimento, per quanto riguarda il capo a) innanzitutto il giudice osserva che, tenuto conto dell'ultima condotta ascritta che è dei settembre 2006, alla data della richiesta di rinvio a giudizio – che indica quale primo atto interruttivo – era già decorso il termine massimo di prescrizione.

Svolge, però, varle valutazioni in merito che dievano, comunque, anche per la esclusione della configurabilità del reato di cui al capo b.

Con riferimento al capo a) il GUP ha quindi osservato:

- è erronea la contestazione della ipotesi di cul ai 2° comma dell'art. 476 cod. pen., quindi la affermazione che si tratta di atti facenti fede fino a quella di falso, in quanto si discute non di atti pubblici dotati di fede privilegiata perchè attestano quello che è stato fatto o rilevato o avvenuto in presenza dei pubblico ufficiale, bensì si è in presenza di attività normativa procedimentalizzata caratterizzata in quanto normativa dai requisiti di generalità ed astrattezza e in quanto politica dai carattere discrezionale /politico. Dei resto il pubblico ministero non contesta il falso rispetto ad un fatto ma il falso rispetto ad una determinata interpretazione del dato normativo.
- Manifesta poi dubbi sulla configurabilità della ipotesi di cui ai 1º comma dell'art, 476 cod, pen , appunto trattandosi di una sorta di "falso per interpretazione" non previsto dall'ordinamento

- Quanto al profilo in contestazione nell'ambito dei medesimo capo di imputazione di abuso di ufficio, osserva il giudicante, quanto alla modifica dei regolamento regionale in materia di parametro numerico tra cittadini e macchine per diagnostica con la dichiarata finalità di riduzione dei tempi di attesa, che non è configurabile abuso di ufficio oltre che per le anzidette ragioni di discrezionalità

politica anche per non essere affatto configurabile l'ingiusto vantaggi danno. Secondo il giudicante, con il medesimo ragionamento ci ministero "potrebbe essere rovesciato nel suo simmetrico, e il altrettanto suscettibile di censure penali per abuso d'ufficio la situazione pregressa, ovvero mantenere più elevato il rapporto tra utenti e macchine per diagnostica, allo scopo di favorire i soggetti gia accreditati a operare nel servizio sanitario nazionale, senza consentire l'ingresso di nuovi soggetti, per mantenere bioccato il "mercato" e la relazione tra domanda e offerta, con allungamento del tempi d'attesa." La situazione di discrezionalità politica non consente di cogliere aspetti di ingiusto vantaggio patrimoniale ed altrui danno.

Quanto al capo b), il gludice per l'udienza preliminare ha disposto non luogo a procedere nel confronti di per non aver commesso il fatto.

Ha osservato il giudice che l'imputazione nei confronti di una volta esclusa la sussistenza dei presupposti fissati al capo a), è dei tutto generica e, comunque, l'indagine sulla possibile condotta dolosa nella proposta di modifica regolamentare non porta affatto alle conclusioni indicate dal RM in quanto nessuna intercettazione è stata disposta nei confronti dei e, quindi, nessun risultato è stato raggiunto né alcuna altra intercettazione è utilmente valorizzabile per indicare una volontà dei di favorire i gestori della società privata.

Il gup richiama, anzi, le intercettazioni in cul li che appare invece avere interesse in favore del privato, si lamenta che il non solo fa poco in ordine alla data questione ma addirittura bolcotta i suoi sforzi a favore della citata società privata.

- 3.3 Passando quindi al motivi della impugnazione, il pubblico ministero osserva, quanto al capo a):
- è erronea la affermazione della non ricorrenza dell'art. 323 cod. pen quale lipotesi residua essendo presupposto necessario unicità dei fatto materiale che non è certamente ravvisabile "nelle complesse e articolate condotte specificate nell'imputazione in esame che meritano di essere scisse e considerate ... separatamente".

Secondo il pubblico ministero è sbagliato fare riferimento al contenuto del procedimento laddove l'atto terminale delle condotte è costituito dalla determina dirigenziale dell'11 settembre 2006, che ha conferito l'ingiusto vantaggio.

Osserva che la valutazione fatta dal funzionario ha le caratteristiche della fede privilegiata che non è esclusa dalla attività valutativa.

Per quanto riguarda il ruolo del nella modifica del regolamento regionale 15/2005, il pubblico ministero rinvia alla lettura della informativa della Guardia di Finanza della quale, per comodità, indica in via specifica i paragrafi rilevanti.

Rileva come il giudice abbia escluso la responsabilità di argomenti generici laddove il suo coinvolgimento è dimostrato dalle adocumentali e dalle intercettazioni telefoniche.

Anche sulla responsabilità di osserva come il giudice non abbia tenuto conto delle attività di indagine di cui la Guardia di Finanza riferisce nella propria informativa.

Con riferimento al capo b) osserva che il giudice si è ilmitato a "sintetiche argomentazioni che per un verso sono prive di qualunque idoneità ad escludere il coinvolgimento del ..." "... Mentre, sotto altro profilo, sono fondate su una erronea interpretazione di talune frasi pronunciate dalla soprattutto in occasione di conversazioni intrattenute con

4 La seconda vicenda valutata dal gup ed oggetto di ricorso riguarda il Centro SPGS.

Con il capo P si contesta al predetti , genero della dirigente e gestore della un presidio di riabilitazione, e degli alti dirigenti medici responsabili delle strutture pubbliche regionali, di aver attestato falsamente in un parere dei 31 luglio 2007 il possesso da parte dei presidio dei requisiti organizzativi strutturali previsti dalla normativa laddove al momento della verifica la struttura non aveva ancora personale assunto solo successivamente e quindi non aveva il libro matricola dei dipendenti. Condotta questa del 31 luglio 2007.

In relazione a tale stessa vicenda al capo Q si contesta la induzione in errore del componenti della giunta regionale che sulla base delle dette attestazioni deliberava la concessione dell'autorizzazione con delibera 18 settembre 2007 (reati di cui articoli 110, 48 e 479 cod. pen.)

Con il capo R si contesta il reato di falso per essere stato attestato che la predetta struttura disponeva di personale medico e paramedico laddove, al momento dell' attestazione, vi era un solo soggetto assunto con contratto di consulenza professionale a termine.

Il gludice escludeva la configurabilità del reati in questione in quanto non si afferma esservi il falso sulla base di dati oggettivi certi ma si presupponeva una data interpretazione della norma da ritenersi violata. La contestazione del pubblico ministero presuppone la falsità rispetto ad una determinata, e propria, interpretazione nei dato normativo.

Si osserva che non si contesta che vi sia corrispondenza di quanto osservato dal funzionari della azienda sanitaria ma che non corrisponde quanto rilevato del funzionari alla interpretazione scelta dalla polizia giudiziaria della norma asseritamente violata.

Osserva il giudice che è evidente l'equivoco laddove si pensi che la assunzione del personale poteva avvenire solo dopo la autorizzazione regionale e non certo

prima in mancanza di autorizzazione. Ciò a dimostrazione di quale si interpretazione della sussistenza dei requisiti strutturali, generali ed or

Quanto al capo R nessuna disposizione impone che non sia pedeterminato tipo di contratto di lavoro.

Il pubblico ministero contesta tale parte della decisione osserva che la motivazione non è affatto adeguata al dato normativo rappresentato dalla polizia giudiziaria nella propria informativa, trascrivendo nel ricorso tale valutazione giuridica.

Con Il capo AC si contesta :

nonché a per la quale si è proceduto separatamente, l'abuso di ufficio ed il falso per aver attribuito alle case di cura e nuova la classificazione al fine della remunerazione delle prestazioni attestando falsamente, con determina del 26 luglio 2007, di aver ricevuto il parere favorevole della commissione di valutazione di cui all'articolo 12 della L.R. 51/1985, commissione in realtà mai istituita.

Il capo AE con riferimento alle medesime condotte prevedeva l'ipotesi di truffa In quanto l'azienda sanitaria di Foggia per la predetta condotta riconosceva i rimborsi per la fascia B invece che C.

Osservava il giudice che si è in presenza di un errore di fatto da parte della polizia giudiziaria in quanto nella determina non si parla affatto alla commissione di cui ai citato articolo 12 bensì di un gruppo di lavoro istituito da una L.R. 8/2004 i cui pareri sono regolarmente in atti. Si è in presenza quindi di attività legittima.

4.1 Al fini della impugnazione su tale punto, il pubblico mistero trascrive quanto affermato dalla Guardia di Finanza osservando come il giudice dell'udienza preliminare abbia del tutto omesso di confrontari con gli argomenti della polizia giudiziaria.

5 Il Capo AH) precede la responsabilità amministrativa della sri per i reati commessi nel suo interesse. La sentenza impugnata ha disposto il non iuogo a procedere limitatamente alla parte sub b) per intervenuta prescrizione.

Osserva il gludice con riferimento alla responsabilità amministrativa dell'ente che, trovando applicazione in materia di responsabilità dell'ente ex digs 231/2001 le regole sulla prescrizione nell'ambito del diritto civile, la prescrizione è interrotta non dalla emissione della richiesta di rinvio a giudizio ma dalla sua notifica.

A sostegno di tale ricostruzione osserva che la legge di delega in base alla quale è stato emanato il decreto 231/2001 prevede espressamente la applicabilità delle norme sulla prescrizione civilistica e che, del resto, la disciplina adottata dalla norma delegata è chiaramente diversa da quella penalistica, ricordando

peraltro che l'ente non si vede contestare il reato ma, per lo stesso, semplicemente il presupposto della sua responsabilità amministrativa.

Contestando tale ricostruzione giuridica il pubblico ministero osser lettera degli atti 22 e 59 dei decreto legislativo prevede espressamente che il rinvio a giudizio non rappresenti un atto recettizio.

Richiama, inoltre, la giurisprudenza secondo la quale la prescrizione del reato nel corso del procedimento non determina l'estinzione d'illecito amministrativo.

Pertanto alla data in questione era decorso il termine quinquennale.

Sono state presentate varie memorie di contrasto del ricorso del pubblico ministero.

Per conto della sono stati ribaditi gli argomenti già sostenuti e confermati dal gip, deducendosi, per il caso di diversa interpretazione, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 del decreto legislativo 231/2001 per manifesto contrasto con la legge delega, rileva l'errore del riferimento fatto dal pubblico ministero alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che non è inserita fra gli atti introduttivi della normativa in oggetto, E rileva vari altri errori della impostazione del pubblico ministero.

Nell'interesse di si sostiene innanzitutto la tardività del ricorso. Per resto svolge argomenti a sostegno della tesi del giudice per l'udienza preliminare

5

Con le memorie nell'Interesse d

deduce la palese genericità del ricorso e si ribadiscono le valutazioni del gup

CONSIDERATO IN DIRITTO

6 Va dapprima considerato quali siano gli effettivi destinatari del ricorso, che è equivoco nell'indicazione di chi siano i soggetti cui è riferita l'impugnazione, e la ragione per il diniego del rinvio per integrazione del contraddittorio chiesto dal PG all'odierna udienza,

Il ricorso, nella parte conclusiva, per maggiore comodità, non indicava nominativamente i destinatari della impugnazione ma riportava il dispositivo della sentenza. Per la formulazione di quest'ultimo, che indicava i nomi degli imputati solo per i capi di imputazione A e B, i soggetti destinatari della impugnazione risultavano soli.

Anche la intestazione

dell'atto non indicava i destinatari della impugnazione. Va da sé che la individuazione di ulteriori destinatari non poteva essere rimessa ad una attività di interpretazione complessiva di ricorso e sentenza impugnata da parte delle cancellerie/segreterie,

L'atto, pur equivoco, consente, in base ad una lettura complessiva, di individuare anche gli altri soggetti sopra indicati quali destinatari della impugnazione sulla scorta di una interpretazione dell'atto, non appare dubbio che,

ove il ricorso impugna la sentenza per interi capi di imputazione, evid intendeva fare riferimento a tutti gli imputati dei dato capo.

L'equivoco, risolvibile nel modo detto, ha comunque comportato ulteriori destinatari della impugnazione non è stato dato avviso per l'odierna udienza.

Risultando, però, ictu oculi la evidente inammissibilità del ricorso nella parte che riguarda costoro (l'unico motivo non inammissibile riguarda la ir, che è comunque presente all'odierna udienza) non è necessario disporre rinvio non essendovi interesse da parte di tali destinatari.

Il ricorso nel confronti di

è inammissibile ed è infondato

nel confronti della

7 Il primo motivo di ricorso (indicato come I.II) è inammissibile.

Innanzitutto è irrilevante la questione posta dal ricorrente guanto all'aver il procedimento impugnato erroneamente ritenuto non configurabile nel caso concreto il reato di cui all'art. 323 cod. pen. perché sussidiario rispetto al reato di falso. Difatti, a parte che tale questione resterebbe assorbita dalla decisione che esclude la configurabilità di qualsiasi reato, il giudice delle indagini preliminari ha comunque motivato espressamente sulla non configurabilità anche del reato di abuso di ufficio.

Pol, per il resto, il ricorso non affronta in termini espressi le motivazioni del provvedimento impugnato ma sostanzialmente afferma la fondatezza della propria iniziale richiesta invitando alla lettura degli atti della polizia giudiziaria che ha svolto le indagini - valutazione diretta degli atti che non è consentita dai giudice di legittimità - ovvero riporta singole generiche circostanze dalle quali intenderebbe trarre prova di una fondatezza dell'ipotesi di accusa - circostanze chiaramente generiche - ovvero, lamenta che vi sono solo "sintetiche argomentazioni che per un verso sono prive di qualunque idoneità ad escludere il coinvolgimento del " - affermazione che non è in grado di individuare alcuna carenza dei provvedimento impugnato o suo vizio logico.

La gla evidente inammissibilità rende irrilevante considerare le questioni in tema di prescrizione o meno dei reati.

8 Anche il secondo motivo di ricorso (nel testo indicato come I.III), riferito al capi P, Q, R., è inammissibile per assoluta genericità. L'ufficio ricorrente si limita a trascrivere un brano di una informativa della Guardia di Finanza richiamando un generico "dettato normativo" a favore della tesi della polizia giudiziaria. Non vi è quindi alcun confronto con la motivazione dei provvedimento impugnato.

9 Il terzo motivo (Indicato come I.IV), riferito al capi AC) ed AE), i assolutamente generico ilmitandosi alla certamente eccentrica deduz provvedimento del giudice non si sia confrontato con gli argomenti dei giudiziaria ("... Considerazioni espresse nell'Informativa... Che non risultano alcun modo contrastate dagli argomenti dedotti dai giudice dell'impugnata sentenza"). Ne consegue la inammissibilità.

10 Il quarto motivo, indicato come I.V, contesta la determinazione della data di prescrizione del capo h).

il gludice dell'udienza preliminare ha dichiarato prescritto l'illecito dell'ente in ragione del decorso del termine di cinque anni ritenendo che l'atto interruttivo non sia consistito nella emissione della richiesta di rinvio a giudizio ma nella sua notifica, indiscutibilmente oltre il termine di cinque anni.

Il pubblico ministero, come si è detto, sostiene che la regola della prescrizione, anche in questo caso, è quella propria del codice penale, ovvero rileva la data di emissione dell'atto interruttivo, nella specie la richiesta di rinvio a giudizio.

Premesso l'evidente errore del pubblico ministero laddove scrive nel ricorso "la richiesta di rinvio a giudizio non costituisce, in base alla lettera degli artt. 22 e 59 del d. leg.vo 8 giugno 200 i n. 231, atto recettizio" perche tale disposizione non prevede affatto alcunché in tema di carattere recettizio o meno di tale atto, va confermata la decisione impugnata in quanto basata sui tenore letterale delle disposizioni speciali in tema di responsabilità dell'ente.

La legge 300/2000 art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) alla lettera r) espressamente dispone " prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), l) e 1) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che l'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme dei sodice civile".

Le disposizioni del decreto legislativo (art. 22) sono conformi a tale previsione disciplinando la prescrizione in modo diverso rispetto alla prescrizione penale - del resto, se non vi fosse ottemperanza alla previsione della applicabilità della disciplina del codice civile scatterebbero le conseguenze della contrarietà alla legge delega.

Ció posto, va considerato come non è in dubbio, in quanto espressamente previsto, che nella disciplina dell'interruzione della prescrizione del diritto civile (art. 2943 cc.) l'effetto di interruzione si ottenga con la portata a conoscenza dell'atto nel confronti del debitore, in particolare con la notifica degli atti processuali; del resto la ragione è che, in quel caso, l'atto introduttivo rappresenta la richiesta al debitore che non può che decorrere dalla effettiva conoscenza

mentre, nel processo penale, la prescrizione rileva in quanto mano dell'azione penale, tenendosi perciò conto del compimento delle atti ovvero dell'emissione dei provvedimento, e non della notifica. Si tratta motivo infondato.

P.Q.M.

Respinge la richiesta di rinvio. Rigetta il ricorso del PM nei confronti di sri. Dichlara inammissibili gli altri ricorsi del P.M..

Roma così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2015

Il Consigliere estensore ulgi bi Stefano

Pier

il Presidente

Antonio Agrò

oggi

